



REGIONE DEL VENETO

COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE
DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
PER IL VENETO

| BANDO PUBBLICO | Reg. UE 2021/2115, Art. 70 |
|--|---|
| Codice intervento | SRA29 |
| Nome intervento | pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica |
| Azione | SRA29.1 - Conversione all'agricoltura biologica |
| Autorità di gestione regionale | Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione |
| Struttura regionale responsabile dell'intervento | Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria |



0a4f0494



INDICE

1. Descrizione generale
 - 1.1 Descrizione intervento
 - 1.2 Obiettivi
2. Ambito territoriale di applicazione
3. Beneficiari degli aiuti
 - 3.1 Soggetti richiedenti
 - 3.2 Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti
4. Operazioni ammissibili
 - 4.1 Operazioni previste
 - 4.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni
 - 4.3 Spese ammissibili
 - 4.4 Spese non ammissibili
 - 4.5 Impegni
 - 4.6 Obblighi

L'intervento rientra nell'ambito dell'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115, in materia di Condizionalità Rafforzata.

 - 4.7 Vincoli e durata degli impegni
 - 4.8 Termini e scadenze per l'esecuzione delle operazioni
5. Pianificazione finanziaria
 - 5.1 Importo finanziario a bando
 - 5.2 Forma ed entità del sostegno
 - 5.3 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
 - 5.4 Aiuti di Stato
 - 5.5 Sanzioni e riduzioni
6. Criteri di selezione
 - 6.1 Criteri di priorità e punteggi
 - 6.2 Condizioni ed elementi di preferenza
7. Domanda di aiuto
 - 7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
 - 7.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
8. Domanda di pagamento
 - 8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
 - 8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
9. Verifiche e controlli sulle domande e sulle operazioni
10. Informativa trattamento dati personali
11. Informazioni, riferimenti e contatti



1. Descrizione generale

1.1 Descrizione intervento

Nel contesto della strategia di sviluppo rurale l'agricoltura biologica rappresenta un sistema di produzione sostenibile che rispetta i sistemi e i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi, assicura un impiego responsabile delle risorse naturali quali l'acqua e il suolo, contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall'attività agricola.

L'agricoltura biologica contribuisce pertanto a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

L'obiettivo dell'Azione SRA29.1 è quello di incrementare le superfici coltivate con metodi di agricoltura biologica, mediante la conversione dall'agricoltura convenzionale, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo del 25% della SAU europea in biologico entro il 2030, fissato dalla Strategia Farm to Fork.

1.2 Obiettivi

L'intervento concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115:

- **Obiettivo specifico n. 4:** Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
- **Obiettivo specifico n. 5:** Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche
- **Obiettivo specifico n. 6:** Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
- **Obiettivo specifico n. 9:** Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche

2. Ambito territoriale di applicazione

Tutto il territorio regionale.

Non sono ammissibili le superfici ricadenti al di fuori dall'ambito territoriale regionale.

3. Beneficiari degli aiuti

3.1 Soggetti richiedenti

- a) Agricoltori come definiti dall'articolo 3 del regolamento UE n. 2021/2115
- b) Enti pubblici gestori di aziende agricole

3.2 Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti

- a) All'atto di presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve aderire all'intervento SRA29 con tutta la superficie aziendale, in ogni caso almeno con la superficie di una UTE completa (art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503) in Regione del Veneto;
- b) Per l'adesione all'Azione SRA29.1 "conversione" la superficie deve essere notificata per la prima volta ed avviata alla conversione al regime biologico nel periodo compreso tra il 01/01/2022 e il 31/12/2023. Inoltre, la conversione al regime biologico deve concludersi non prima del 30 giugno 2024.



- c) All'atto della presentazione della domanda di aiuto, disporre di idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno con validità dal 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda di aiuto sulla base dei contenuti e aggiornamenti del Fascicolo Aziendale;
- d) Non sono ammessi all'aiuto i produttori che al momento della presentazione della domanda risultano precedentemente ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del regolamento (UE) 1305/2013 (PSR 2014-2022);
- e) Non sono ammessi all'aiuto gli operatori che sono nel biennio successivo al provvedimento di esclusione a meno che l'esclusione non derivi dal mancato pagamento dei corrispettivi dovuti agli organismi di controllo;

4. Operazioni ammissibili

4.1 Operazioni previste

La conversione dal metodo convenzionale all'agricoltura biologica, nel rispetto di quanto definito dal regolamento (UE) 2018/848.

4.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni

- a) Non sono ammesse le superfici ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa di settore (Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, L.R. n. 17 del 22/07/2022), compreso il relativo perimetro.
- b) Il limite minimo di superficie ad impegno è pari ad 1 ettaro per la presente azione.
- c) Non sono ammessi orti/frutteti/vigneti familiari.
- d) Non sono ammessi vigneti da uva da vino non iscritti allo schedario viticolo.
- e) Le colture ammissibili nella categoria "prato stabile" e "pascolo" rientrano rispettivamente nella definizione di "prato permanente" e "pascolo permanente" riportata nel DM MASAF relativo ai pagamenti diretti del 23 dicembre 2022 n. 660087. Sono esclusi i "sistemi agroforestali/sistemi silvopastorali"

4.3 Spese ammissibili

Non applicabile all'intervento.

4.4 Spese non ammissibili

Non applicabile all'intervento.

4.5 Impegni

Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti impegni per tutto il periodo di impegno.

- a) Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848, dei relativi regolamenti attuativi e del Decreto Ministeriale 20 maggio 2022 n. 229771, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;
- b) Notificare le variazioni dell'attività all'Autorità competente tramite il sistema informatizzato regionale "BOPV", ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2018/848, nei termini temporali previsti dalla normativa di riferimento;
- c) Presentare il/i programma/i annuali di produzione vegetale al fine di comunicare le rotazioni entro i termini stabiliti dalle regole attuative vigenti;
- d) Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno;
- e) Qualora al momento di presentazione della domanda di aiuto i titoli di conduzione non coprano tutto il periodo quinquennale di impegno, il beneficiario si impegna al loro rinnovo entro e non oltre la data di scadenza del titolo di conduzione registrato nel Fascicolo Aziendale. Non risulta in ogni caso possibile



- sostituire la SOI oggetto d'impegno con nuova superficie derivante da titoli di conduzione di nuova acquisizione o aggiungere superficie non impegnata in fase di domanda iniziale;
- f) Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno;
 - g) Utilizzare esclusivamente fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica, così come definito dal Decreto 10/10/2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali inerente il riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti;
 - h) Mantenere la fertilità e l'attività biologica del suolo mediante la rotazione pluriennale delle colture e la concimazione con effluenti di allevamento o con sostanza organica, entrambi preferibilmente compostati, di produzione biologica;
 - i) Effettuare la difesa fitoiatrica attraverso nemici naturali, la scelta di specie e varietà resistenti, la rotazione colturale, le tecniche colturali e i processi termici;
 - j) In caso di determinazione di grave rischio per una coltura, usare prodotti fitosanitari autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi degli articoli 9 e 24 del Regolamento (UE) 2018/848;
 - k) Sono ammessi esclusivamente sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti con metodo di produzione biologico, salvo deroghe previste dall'autorità competente;
 - l) Aderire entro il periodo di esecuzione degli impegni all'iniziativa formativa e/o alla consulenza mirate ai temi caratterizzanti resi disponibili dai pertinenti interventi di sviluppo rurale e portandoli a conclusione nei termini previsti;
 - m) È vietato l'uso diretto di fanghi in agricoltura ex D.Lgs n. 99/1992 e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006;
 - n) Le superfici oggetto di impegno non vanno rese disponibili a soggetti diversi dal richiedente per lo spandimento agronomico degli effluenti e dei loro assimilati, ai sensi di quanto stabilito dalla disciplina regionale vigente;

4.6 Obblighi

L'intervento rientra nell'ambito dell'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115, in materia di Condizionalità Rafforzata.

I beneficiari sono pertanto tenuti – nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto – al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità Rafforzata in applicazione del Titolo III, sezione 2 del Reg. (UE) 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità Rafforzata comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV- del Reg. (UE) 2021/2116 e al Reg. (UE) 2022/1172.

I requisiti di baseline previsti in applicazione dell'art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, così come recepiti a livello nazionale e regionale, sono di seguito riportati:

1. Requisiti di gestione obbligatorie (CGO) e norme per il mantenimento del terreno buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) stabilite ai sensi del Titolo III, capo I, sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115;
2. Condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115;
3. Requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali;
4. Altri requisiti obbligatorie pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

Il presente intervento rientra, inoltre, fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di Condizionalità sociale definite all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e ai sensi del relativo Decreto Interministeriale del 28.12.2022, n. 664304.

4.7 Vincoli e durata degli impegni



Il periodo di impegno è di cinque anni.

I periodi di conversione al regime biologico per le diverse tipologie colturali si intendono definiti ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi provvedimenti normativi applicativi nazionali.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

4.8 Termini e scadenze per l'esecuzione delle operazioni

Non applicabile all'intervento.

5. Pianificazione finanziaria

5.1 Importo finanziario a bando

L'importo quinquennale a bando è di 2.000.000,00 euro.

5.2 Forma ed entità del sostegno

L'entità del sostegno è la seguente:

Premio durante il periodo di Conversione:

| Azione | Coltura | Premio (Euro/ettaro/anno) |
|---|--------------------------------------|---------------------------|
| SRA29.1 Azione "Conversione all'agricoltura biologica" | Seminativi | 400 |
| | Orticole, comprese orticole in serra | 900 |
| | Vite | 700 |
| | Fruttiferi | 800 |
| | Prato stabile | 300 |
| | Pascolo | 160 |

Per le annualità successive al 2024, qualora l'azienda termini la conversione al regime biologico, anche su parte della superficie oggetto di impegno, in data precedente al 30 giugno dell'annualità a cui si riferisce la domanda, l'entità del sostegno, per l'intera superficie oggetto di impegno, è quella del premio per mantenimento al regime biologico.

Premio per Mantenimento – si applica per la durata residua degli impegni una volta concluso il periodo di conversione

| Azione | Coltura | Premio (Euro/ettaro/anno) |
|---|---|---------------------------|
| SRA29.2 Azione "Mantenimento dell'agricoltura biologica" | Seminativi | 320 |
| | Orticole, comprese le orticole in serra | 780 |
| | Vite | 500 |
| | Fruttiferi | 700 |
| | Prato stabile | 250 |
| | Pascolo | 130 |

5.3 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Si applicano le norme del capitolo 10 del CSR 2023-2027, paragrafo "Divieto di doppio finanziamento e cumulabilità degli aiuti", che assicura il rispetto dell'art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116.



Il CSR 2023-2027 assicura che la medesima spesa finanziata a titolo del FEAGA o del FEASR non benefici di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione.

A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC e da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

Sulla medesima superficie l'intervento non è cumulabile con altri interventi Agro-Climatico-Ambientali riferiti all'art. 70 (Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione) del Reg. (UE) 2115/2021 e con gli impegni in corso a valere dei Tipi di intervento di cui all'art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e all'art. 29 (Agricoltura biologica) del Reg. (UE) 1305/2013. Il pagamento riconosciuto per gli impegni dell'intervento SRA14 "Allevatori custodi" non confligge con il pagamento riconosciuto l'intervento SRA29 "adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica"

La cumulabilità con gli Eco-schemi di cui art. 31 (Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali) sarà disciplinata in base alle disposizioni attuative nazionali e regionali (DDR n. 55/2023 e s.m.i.) in materia di Eco-schemi.

5.4 Aiuti di Stato

L'intervento è compreso nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

5.5 Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per l'intervento, ai sensi della normativa europea (Reg. (UE) n. 2021/2015 e Reg. (UE) n. 2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV), del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali, si applicano riduzioni dell'aiuto, progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare, fino alla decadenza della domanda di aiuto e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

6. Criteri di selezione

6.1 Criteri di priorità e punteggi

Le graduatorie di merito nell'ambito dell'Intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come sotto declinati.

Per ciascun criterio di priorità è attribuibile un solo punteggio.

Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche relative all'intervento.

Principio di selezione 1 - Localizzazione territoriale

| Criterio di priorità 1.1 – Punti di captazione | Punti |
|---|-------|
| 1.1.1 SOI localizzata nei fogli catastali in cui ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico | 20 |

Criterio di assegnazione:

Il punteggio è attribuito in caso di SOI \geq 50% presente nei fogli catastali in cui ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico

| Criterio di priorità 1.2 – Aree di pregio ambientale | Punti |
|--|-------|
|--|-------|



| | |
|---|----|
| 1.2.1 Formazioni situate nelle Aree della Rete Natura 2000, e/o nelle oasi individuate dal Piano Faunistico Venatorio Regionale e/o nei parchi e/o sito Unesco “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” | 20 |
|---|----|

Critério di assegnazione:

SOI \geq 50% in Aree ZSC e/o ZPS, e/o oasi faunistico venatorie, e/o parchi e/o sito Unesco. Nel caso del sito Unesco si considerano ammissibili solo la Core zone e la Buffer zone.

La visualizzazione dei perimetri è disponibile nel Geoportale della Regione del Veneto: <https://idt2.regione.veneto.it/>

| Critério di priorità 1.3 – Zone Vulnerabili ai Nitrati | Punti |
|---|-------|
| 1.3.1 SOI in ZVN \geq 50% | 25 |
| 1.3.2 $30\% \leq$ SOI in ZVN $<$ 50% | 20 |
| 1.3.3 $20\% \leq$ SOI in ZVN $<$ 30% | 15 |

Critério di assegnazione:

SOI ricadente in Zona Vulnerabile ai Nitrati

Principio di selezione 2 - Tipologia di superficie (SOI con prati biologici)

| Critério di priorità 2.1 – SOI con prato o pascolo biologici | Punti |
|--|-------|
| 2.1.1 SOI con prato stabile o pascolo biologici \geq 5 ettari e $<$ 10 ettari | 20 |
| 2.1.2 SOI con prato stabile o pascolo biologici \geq 10 ettari | 10 |

Critério di assegnazione:

SOI comprendenti prati stabili o pascoli gestiti col metodo biologico. La SOI deve essere presente nell'ultima notifica valida al 31/12 dell'anno precedente la presentazione della domanda di aiuto.

Principio di selezione 3 - Caratteristiche dell'attività aziendale

| Critério di priorità 3.1 – Caratteristiche dell'attività aziendale | Punti |
|---|-------|
| 3.1.1 Aziende con Produzioni animali e vegetali biologiche | 10 |

Critério di assegnazione:

L'azienda ha in Veneto almeno 1 Unità produttiva anche zootecnica classificata sulla base del Sistema BOPV, con presenza di una notifica valida al 31.12 dell'anno precedente la domanda di aiuto.



6.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine crescente dell'estensione della superficie oggetto d'impegno, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da SOI minore.

7. Domanda di aiuto

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto all'Agenzia veneta per i pagamenti (Avepa), secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali generali del CSR 2023-2027, entro i termini stabiliti dal provvedimento di approvazione del bando.

Qualora tale data coincida con un sabato, una domenica o altro giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo seguente.

Costituiscono condizioni di irricevibilità della domanda:

- il mancato rispetto dei termini di scadenza per la presentazione delle domande
- la mancanza degli elementi che consentono di individuare inequivocabilmente il soggetto richiedente
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Non è prevista la presentazione di documentazione a supporto della domanda di aiuto.

L'istruttoria della domanda viene svolta secondo il presente bando, nonché gli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027 e le procedure definite da Avepa.

8. Domanda di pagamento

8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di aiuto, qualora ammessa e finanziata, costituisce anche domanda di pagamento per il primo anno di impegno; negli anni successivi il beneficiario è tenuto a presentare domande annuali di conferma che costituiscono domanda di pagamento del premio annuale spettante.

8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Non è prevista la presentazione di documentazione a supporto della domanda di pagamento.

L'istruttoria della domanda viene svolta secondo il presente bando, nonché gli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027 e le procedure definite da Avepa.

9. Verifiche e controlli sulle domande e sulle operazioni

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2116 e dei relativi atti di esecuzione e delegati della Commissione europea e delle norme nazionali di attuazione.

A seconda dell'intervento interessato, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento.



A seconda dell'intervento interessato e del tipo di beneficiario, i controlli hanno ad oggetto diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 2021/2116 e relativi atti di esecuzione e delegati della Commissione europea (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 5.5.

10. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento è il Direttore della Direzione AdG FEASR bonifica e irrigazione, adgfeasr@pec.regione.veneto.it.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, email: dpo@regione.veneto.it, dpo@pec.regione.veneto.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando in attuazione del Complemento regionale per lo Sviluppo rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto (DGR n. 14 del 10/01/2023 e s.m.i.).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://AVEPA.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

11. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria,

Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia

Tel.041/2795439 – Fax 041/2795448

e-mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it

PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-veneto-23-27>

AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti

via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova

Tel. 049/7708711

e-mail: direzione@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it>

